



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STRONGOLI
Via Vigna del Principe – Tel. 0962/818345 – fax 0962/818379
88816 STRONGOLI (KR)
E-MAIL: kric80900b@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

INDICE

Premessa	pag.	2
TITOLO I - Comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti	pag.	2
TITOLO II - Codice disciplinare, tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a irrogarle	pag.	3
TITOLO III - Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni	pag.	7
TITOLO IV - Organo di Garanzia	pag.	7
TITOLO V - Disposizioni finali	pag.	8

PREMESSA

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” art.4 comma 2 DPR 249/1998.

Essi, pertanto, non assumono mero valore penalizzante, ma hanno il fine di rafforzare nei giovani l'idea di scuola quale luogo di formazione e di educazione, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, che mentre interagisce con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interne, sul rispetto dei valori democratici e di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento, nel rispetto del D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e del D.P.R. n.235 del 21/11/07, individua:

- a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
- b) le sanzioni relative;
- c) gli organi competenti e le procedure di applicazione delle stesse.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento di Istituto.

Il presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase e viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.

TITOLO I

COMPORAMENTO NON CORRETTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Comportamenti non corretti

Sono ritenuti non corretti i comportamenti che contrastano con i seguenti doveri delle studentesse e degli studenti:

- a) frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- b) atteggiamenti adeguati e consapevoli non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- c) rispetto del personale della scuola e dei compagni, anche a livello formale;
- d) rispetto ed utilizzo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- e) osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;
- f) responsabilità nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento messo in atto e delle conseguenze che da esso derivano.

2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 - Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti poco corretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Art. 3 - Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro elettronico e sul registro di classe con comunicazione alla famiglia degli studenti viene prevista nei seguenti casi:

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica (compagni, personale docente e non) o verso persone esterne alla scuola;
2. Disturbo continuo durante le lezioni;
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
4. Violazioni delle norme di sicurezza;
5. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 4 - Sospensione da uno a cinque giorni

La sospensione da uno a cinque giorni, con o senza obbligo di frequenza, è stabilita dal Consiglio di Classe previa comunicazione alla famiglia degli studenti ed è prevista nei seguenti casi:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta e costantemente monitorati dal Coordinatore di Classe che evidenzierà al Dirigente Scolastico situazioni degne di nota;
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni;
4. Danneggiamento intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o altrui. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno a carico della famiglia e/o secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe;
5. Falsificazione di firme;
6. Alterazione di risultati conseguiti nella valutazione degli apprendimenti;
7. Manomissione del registro di classe;
8. Gravi scorrettezze.

Art. 5 - Sospensione da sei a quindici giorni

La sospensione da sei a quindici giorni è stabilita dal Consiglio di Classe previa comunicazione alla famiglia degli studenti ed è prevista nei seguenti casi:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 4;
2. Violenza intenzionale con gravi offese alla dignità delle persone.

Nel suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Art. 6 - Sospensione oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico

La sospensione oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico è stabilita dal Consiglio di Istituto previa comunicazione alla famiglia degli studenti ed è prevista nei seguenti casi:

1. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana;

2. Comportamenti messi in atto all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del comportamento, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo al fine di favorire l'inclusione, la responsabilizzazione e il reintegro dello studente nella comunità scolastica.

Art. 7 - Sospensione oltre i quindici giorni e/o non ammissione allo scrutinio finale

La sospensione oltre i quindici giorni e/o la non ammissione allo scrutinio finale è stabilita dal Consiglio di Istituto nei seguenti casi:

1. Recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una tale gravità da ingenerare un elevato allarme sociale;
2. Comportamenti che mettono in grave pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 8 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 9 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche durante attività che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione ad eventi di vario genere programmati dalla scuola.

Art. 10 - Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 11 - Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dall'art. 4 del Titolo II il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 12 - Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione

È prevista l'esclusione della partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione per gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul registro elettronico di classe, superiore a 8 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e a 5 per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado; sono previste deroghe a seguito di valutazione del Consiglio di Classe. Sono esclusi anche gli alunni con n. 2 sanzioni disciplinari fino a 5 giorni ed una sanzione disciplinare da 6 a 15 giorni.

TITOLO III

TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

Art. 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del Titolo II devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Art. 3 - Contro le sanzioni è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque ne abbia interesse entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

Art. 4 - L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Art. 5 - In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello solo nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 Titolo II.

Art. 6 - Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il termine di 15 giorni, la sanzione si ritiene confermata.

TITOLO IV

ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 - L'Organo di Garanzia dell'Istituto Omnicomprensivo è composto:

- da un docente della Scuola Secondaria di Primo Grado e da uno della Secondaria di Secondo Grado designati dal Collegio dei docenti;
- da un rappresentante dei genitori della Secondaria di Secondo Grado e da un genitore della Secondaria di Primo Grado nominati dal Consiglio di Istituto;
- da un rappresentante eletto dagli studenti della Secondaria di Secondo Grado.

L'Organo di Garanzia è composto altresì da tre membri supplenti (un genitore, un docente, uno studente), chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di incompatibilità o di dovere di astensione.

Il rappresentante degli studenti non partecipa alle convocazioni dell'Organo stesso riguardanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Art. 2 - L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola Secondaria di II Grado o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 - Il Dirigente ha la funzione di Presidente dell'Organo di garanzia e in quanto tale lo convoca e lo presiede.

Art. 4 - Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente).

Art. 5 - L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni. Si procederà alla sostituzione dei membri qualora non abbiano più i requisiti per farne parte.

Art. 6 - L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle effettive esigenze della scuola.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Tafuri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d. l.vo 39/93)